

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 marzo 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009. (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2008, n. 26.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 27.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni .. Pag. 3

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 2008, n. 5.

Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica Pag. 4

REGIONE SICILIA


LEGGE 14 maggio 2009, n. 6.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009..... Pag. 6

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale Pag. 21





REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009.
(Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 167 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0261

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 168 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0264

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2008, n. 26.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche

All'art. 6, comma 3, del r.r. n. 1/2002 dopo le parole «dirette dipendenze» sono aggiunte le seguenti: «e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, cui compete il trattamento economico stabilito con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 dicembre 2008

MARAZZO

09R0262

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 27.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

(Sostituzione dell'art. 536 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

1. L'art. 536 del r.r. n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 536 (*Prezzo di stima*). — 1. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura di cui all'art. 524, comma 3, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato.


2. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richiede una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui è corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, applicata ai minimi tariffari.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, li 23 dicembre 2008

MARAZZO

09R0263



REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 2008, n. 5.

Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 24 del 16 ottobre 2008)

Premesso che:

il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 271 del 30 settembre 2008:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme regolamentari, emanate in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi è commisurato al reddito anno lordo del nucleo familiare e, solo per la Fascia «B», al valore dell'immobile.

Art. 3.

Reddito

1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi è obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro inabilità. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i canoni della fascia A1.

2. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto del nucleo familiare di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

3. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della situazione reddituale riferita all'anno precedente.

Art. 4.

Valore dell'immobile

1. Il valore dell'immobile è costituito dal prodotto della superficie utile per il costo totale al mq già moltiplicato per i coefficienti correttivi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

Art. 5.

Superficie

1. La superficie utile è data dalla somma dei seguenti elementi:

- l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- il 50% della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

Art. 6.

Costo totale

1. Il costo totale al mq per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 è fissato in euro 120,00.

2. Per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata dopo il 31 dicembre 1975, il costo totale al mq è così determinato:

per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1976.....	euro 150,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1977.....	euro 185,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1978.....	euro 220,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1979.....	euro 255,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1980.....	euro 290,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1981.....	euro 325,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1982.....	euro 360,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1983.....	euro 395,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1984.....	euro 430,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1985.....	euro 465,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1986.....	euro 500,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1987.....	euro 535,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1988.....	euro 570,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1989.....	euro 605,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1990.....	euro 640,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1991.....	euro 675,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1992.....	euro 710,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993.....	euro 745,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1994.....	euro 780,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1995.....	euro 815,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1996.....	euro 850,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1997.....	euro 885,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1998.....	euro 920,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1999.....	euro 955,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2000.....	euro 990,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2001.....	euro 1.025,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2002.....	euro 1.060,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2003.....	euro 1.095,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2004.....	euro 1.130,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2005.....	euro 1.165,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2006.....	euro 1.200,00.

3. Per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 2006, il costo totale al mq verrà determinato, in carenza di specifico provvedimento regionale, sulla base di quello relativo ad un fabbricato residenziale ultimato entro l'anno 2006 aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale così come previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1994.

4. La data di ultimazione dei lavori è quella del certificato di abitabilità/agibilità o, in mancanza, quella del certificato di ultimazione dei lavori oppure quella comunque accertata.

Art. 7.

Coefficienti correttivi

1. I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà.



Art. 8.
Tipologia

1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti stabiliti dalla seguente tabella:

- a) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
- b) 1,05 per le abitazioni di tipo economico A/3);
- c) 1,00 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6);
- d) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11);
- e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapolare (A/5).

Art. 9.
Classe demografica

1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- b) 0,95 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- c) 0,90 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 0,85 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 0,80 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Il numero degli abitanti di un Comune è stabilito sulla base degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 10.
Ubicazione

1. In relazione all'ubicazione, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il territorio è ripartito in quattro zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

- a) 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici;
- b) 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici;
- c) 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici;
- d) 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza dagli strumenti urbanistici.

2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 0,90 per il centro storico;
- b) 1,00 per il centro edificato.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.

Art. 11.
Vetustà

1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente per ogni anno decorrente dal sesto successivo a quello di fine lavori dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

- a) 1% per i successivi quindici anni;
- b) 0,50% per gli ulteriori anni successivi.

2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, l'anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 12.
Canone di locazione

A - Fascia protetta socialmente.

1. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo fino all'importo di due pensioni minime INPS.

Si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare, così come descritto dalla Tabella «A» che segue.

La rendita catastale fino ad euro 180,00 annui non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione della Fascia A.

Il canone dovrà, comunque, essere non superiore a quello minimo della Fascia B con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

TABELLA A

FASCIA	REDDITO	CANONE MENSILE in euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
A1	fino a € 1.500,00		17,00	16,15	15,30	14,45	13,60
A2	da € 1.500,01 a € 3.000,00		19,00	18,05	17,10	16,15	15,20
A3	da € 3.000,01 a € 5.460,13		23,00	21,85	20,70	19,55	18,40
A4	da € 5.460,14 a due pensioni minime INPS		(6,0% del reddito) / 12	(5,5% del reddito) / 12	(5,0% del reddito) / 12	(4,5% del reddito) / 12	(4,0% del reddito) / 12

B - Fascia amministrata

2. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo non rientrante tra quelli previsti per la Fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza, così come prevista dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche.

Si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza definito dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e sulla base del valore dell'immobile, così come descritto dalla Tabella «B» che segue.

Il canone dovrà, comunque, essere superiore a quello massimo della Fascia A, calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

TABELLA B

FASCIA	REDDITO	CANONE MENSILE in euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
B1	oltre due pensioni minime INPS fino a € 18.000,00		(9% del reddito) / 12	(8,5% del reddito) / 12			(8% del reddito) / 12
B2	da € 18.000,00 a € 24.000,00		(9,5% del reddito) / 12		(9% del reddito) / 12		(8,5% del reddito) / 12
B3	da € 24.000,01 a € 30.000,00		(10% del reddito) / 12		(9,5% del reddito) / 12		(9% del reddito) / 12
B4	da € 30.000,01 al limite di decadenza		(10,5% del reddito) / 12		(10% del reddito) / 12		(9,5% del reddito) / 12

% DECREMENTO - INCREMENTO CANONE

- 20% per gli immobili di valore* fino a € 10.000,00
- 16% per gli immobili di valore* da € 10.000,01 a € 15.000,00
- 12% per gli immobili di valore* da € 15.000,01 a € 20.000,00
- 8% per gli immobili di valore* da € 20.000,01 a € 30.000,00
- 5% per gli immobili di valore* da € 30.000,01 a € 45.000,00
- + 5% per gli immobili di valore* da € 45.000,01 a € 55.000,00
- + 8% per gli immobili di valore* da € 55.000,01 a € 65.000,00
- + 12% per gli immobili di valore* da € 65.000,01 a € 75.000,00
- + 16% per gli immobili di valore* da € 75.000,01 a € 85.000,00
- + 20% per gli immobili di valore* da € 85.000,00 a € 100.000,00
- + 30% per gli immobili di valore* oltre € 100.000,00

* Il valore dell'alloggio è dato dal prodotto della superficie utile dell'immobile per il costo totale al mq. del medesimo già moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati all'art. 4.

C - Fascia di decadenza.

3. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito immobiliare superiore al limite di decadenza.

Si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla Fascia B, così come descritto dalla Tabella «C» che segue.



TABELLA C

FASCIA	REDDITO	CANONE MENSILE In euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
C	Oltre il limite di decadenza		(12% del reddito) / 12	(11,5% del reddito) / 12		(11% del reddito) / 12	

Art. 13.

Revisione e aggiornamento

1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all'art. 12 potranno essere revisionati ed aggiornati, ogni due anni, dalla Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli immobili.

2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 14.

Occupanti senza titolo

1. Agli occupanti senza titolo si applica, fino al rilascio dell'immobile, una indennità mensile pari a:

- a) euro 50,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq;
- b) euro 75,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a 55 mq;
- c) euro 100,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a 70 mq;
- d) euro 125,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a 85 mq;
- e) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a 95 mq;
- f) euro 175,00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq.

2. La superficie utile è calcolata ai sensi del precedente art. 5.

3. Le indennità mensili di cui al comma 1 sono aggiornate annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 15.

Assegnatari inadempienti

1. Agli assegnatari che non producono la documentazione relativa al reddito si applica, fino all'accertamento della situazione reddituale, un canone mensile pari a:

- a) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq;
- b) euro 200,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a 55 mq;
- c) euro 250,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a 70 mq;
- d) euro 300,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a 85 mq;
- e) euro 350,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a 95 mq;
- f) euro 400,00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq.

2. La superficie utile è calcolata ai sensi del precedente art. 5.

3. I canoni mensili di locazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'in-

dice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 16.

Canone convenzionale

1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a seguito di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per l'assegnazione degli alloggi non occupati è tenuto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, a versare alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale mensile di euro 400,00 da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 17.

Applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 10 ottobre 2008

Il presidente: JORIO

09R0048

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 maggio 2009, n. 6.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 de 20 maggio 2009)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI

ED IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2009 è determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2010 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l'anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.



3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell'iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale n. 7 agosto 1997, n. 30.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 3.

Limiti d'impegno

1. Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all'esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio.

Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2009.

2. Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'anno di assunzione dell'impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l'originario impegno.

Art. 4.

Controllo e monitoraggio della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilità amministrativa dell'Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge regionale n. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile.

2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili — bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 — il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l'esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresì agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.


Art. 5.

Contenimento delle spese di funzionamento

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d'ufficio, nonché delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi.

2. Nei piani di cui al comma 1 sono altresì individuati gli interventi diretti alla soppressione o all'accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili.

3. A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all'Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all'Amministrazione regionale.



Art. 6.

Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove, per l'anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare, sul piano dell'efficacia, della qualità e della economicità.

2. Il programma di cui al comma 1 è sottoposto al parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il programma deve, almeno:

a) prendere in esame le priorità e l'efficacia dei principali programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili *ex post*, anche dai cittadini;

b) verificare lo stato di efficienza dell'organizzazione della Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili incrementi di efficienza e possibili sinergie;

c) proporre linee generali per la revisione del sistema di classificazione del bilancio regionale che conduca ad una semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni.

4. Entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni regionali trasmettono all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, evidenziando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in relazione all'allocazione delle risorse ed alle azioni che possano incrementare l'efficacia della spesa. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta all'Assemblea regionale siciliana entro il 30 novembre 2009 una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento.

5. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono individuate esclusivamente all'interno dell'Amministrazione regionale senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione del programma di cui al presente articolo.

Art. 7.

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, è fatto divieto alle società, a capitale interamente o a maggioranza pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate dall'Amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari.

2. Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle società od organismi partecipati, comunicando l'avvio delle procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla Ragioneria generale della Regione.

3. Il mancato avvio delle procedure previste dal presente articolo comporta l'immediata decadenza di tutti gli organi d'amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei rappresentanti della Regione nelle società.

Art. 8.

Patto di stabilità

1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull'occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell'economia reale, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1.

2. In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.

Art. 9.

Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011

1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30 gennaio 2006 n. 1, da iscriverne in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusioni dei comuni delle isole minori, 2 spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

3. Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.

4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese sostenute e documentate per il ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 21, comma 17, della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge regionale n. 5 novembre 2004, n. 15.

7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.

8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.



10. Per la ripartizione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni bilancio.

Art. 10.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. All'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato.

2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del servizio di cui al comma 2 e la nomina del responsabile del procedimento.

2-quater. L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis».

Art. 11.

Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria

1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa dei comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le applicazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

3. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.

Art. 12.

Riequilibrio finanziario delle province

1. All'art. 27 della legge regionale n. 3 dicembre 2003, n. 20 dopo le parole «aree interne» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui alla legge regionale n. 9 agosto 1988, n. 26. L'individuazione dei criteri compensativi non comporta l'assegnazione di una quota di trasferimento annuale inferiore alla quota stabilita per l'anno 2002.».

Art. 13.

Attribuzione di somme alle province per l'erogazione dei servizi socio assistenziali

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole «1.650 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «1.720 migliaia di euro».

2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gravano sulle disponibilità del fondo autonomie locali per le province.

Art. 14.

Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali


1. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, gli stessi certificano, entro venti giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, fermo restando quanto previsto dal comma. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato. La certificazione attesta l'inesistenza di eccezioni opponibili ai creditori nascenti dal contratto e/o dall'esecuzione dello stesso.

2. La certificazione di cui al comma 1 può essere utilizzata da parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione del credito pro-soluto. L'eventuale cessione, da perfezionare nel rispetto delle formalità di legge, ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Qualora l'esigibilità dei crediti certificati sia subordinata secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell'appalto, la cessione è immediatamente efficace e l'esigibilità del credito resta condizionata al maturare della scadenza prevista.

3. Al fine di evitare che imprese, artigiani e commercianti che vantano crediti nei confronti della Regione non ottengano l'attestazione di regolarità contributiva da parte di Inps, Inail e Cassa edile per la sussistenza di debiti nei confronti di detti enti, anche di entità inferiore al credito vantato, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i suddetti istituti per poter consentire a imprese, artigiani e commercianti, la compensazione con i debiti contributivi, dei crediti vantati dagli stessi nei confronti della Regione e da questa certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

4. Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a euro 10.000 qualora a carico del destinatario risultino debiti col fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i debiti relativi a imposte di spettanza regionale.

5. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.



6. Gli enti locali, loro società e consorzi, e le ASL certificano alle cooperative sociali entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se i crediti dalle stesse vantati siano liquidi ed esigibili.

7. La certificazione di cui al comma 6 può essere utilizzata per cessioni di credito pro soluto.

Art. 15.

Fondo di Quiescenza

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera 1), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa ai personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

15. L'art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole «gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza.» sono sostituite dalle seguenti «gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.».

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 16.

Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore *de minimis* in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa «a sportello» ai sensi del comma 3 dell'art. 187 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.


6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.

Art. 17.

Credito agrario di esercizio a tasso agevolato

1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale, nei limiti complessi-



sivi degli aiuti di importanza minore *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 8.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 12.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

Consolidamento delle passività onerose in agricoltura

1. La Regione sostiene la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese del settore agricolo aventi sede nel proprio territorio. Sono beneficiarie dell'intervento le imprese agricole, singole o associate, rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. La Regione concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, comprese le passività arretrate, e per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione e derivanti da operazioni creditizie in essere, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e fornisce le garanzie sussidiarie o le controgaranzie a supporto di quelle già offerte dai confidi in favore degli istituti di credito, ai sensi della vigente normativa regionale.

3. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al tasso agevolato, pari al 30 per cento del tasso ufficiale della Banca centrale europea, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali, costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti.

4. Per gli interventi di capitalizzazione, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso, per l'aumento del capitale sociale,

un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Alle sole organizzazioni dei produttori riconosciute e alle aziende ad esse associate può essere concesso, in aggiunta al contributo di cui al presente comma, un ulteriore contributo sugli interessi nella misura del 70 per cento del prestito finalizzato all'aumento del capitale, al fine di favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote. La durata massima del prestito è fissata in anni cinque, al tasso agevolato di cui al comma 3.

5. Sono trasformate in mutui ventennali a tasso agevolato le seguenti passività definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) prestiti agrari di conduzione accessi a tasso di riferimento;

b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve, fino a un massimo di diciotto mesi;

c) scoperti di conto corrente bancario;

d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine;

e) prestiti dei soci.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

7. I soggetti beneficiari effettuano l'aumento di capitale sociale per un importo almeno pari ad una annualità di ammortamento del prestito da consolidare.

8. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 5.000 migliaia di euro.

9. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della stessa procedura di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti *de minimis*.

Art. 19.

Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato


1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008, nonché le esposizioni delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole, con scadenza sino alla rata del 31 maggio 2009, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze.

2. Le domande di ammissione al beneficio della proroga sono presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di ristrutturazione secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 14, ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione e comunque non può superare la data del 31 dicembre 2009. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate agli Istituti di credito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le esposizioni riferite alle aziende agrumicole, frutticole e serricole richiamate al comma 1, per le quali la domanda è avanzata entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esposizione.

4. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 14, è così sostituito: «5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

5. Le operazioni di ristrutturazione di cui alla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 14, e di cui al presente articolo, sono assistite dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).



Art. 20.

Disposizioni in favore della viticoltura

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 19, le parole «9.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «500 migliaia di euro».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2005, le parole «25.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «10.000 migliaia di euro».

3. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2005, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti lettere:

h-bis) 8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettera *c*), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002.».

Art. 21.

Riperimetrazione di aziende faunistico-venatorie

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. In caso di riperimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell'azienda al momento della riperimetrazione, conserva la propria validità, fino all'emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l'obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste».

Art. 22.

Riconoscimento di associazioni faunistico-venatorie

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole «È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia"», è aggiunto il seguente periodo: «Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia.».

Art. 23.

Norme sui consigli di circoscrizione

1. Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 22, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa.

2. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 22.

Art. 24.

Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «ad un terzo» sono sostituite dalle parole «a due terzi»;

l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 25.

Attivazione di iniziative di microcredito

1. All'art. 5 della legge regionale n. 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'art. 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale n. 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo «o per l'attivazione di iniziative di microcredito»; alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo «salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie ed alle microimprese siciliane, rispettivamente residenti ed operanti nel territorio siciliano, che coinvolgano, in particolare, donne e giovani e contrastare così il fenomeno criminale dell'usura. Per la definizione di microimpresa si fa riferimento a quella contenuta nell'Allegato I al regolamento della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008, serie L214.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS) da destinarsi per il 65% dell'ammontare in favore delle microimprese e per il restante 35% in favore delle famiglie. Tale fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze – Dipartimento regionale finanze e credito – alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze o un suo delegato, con funzione di presidente, tre rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del Dipartimento regionale finanze e credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze – Dipartimento regionale finanze e credito – è autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi no profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito alle famiglie di cui al comma 1. È altresì autorizzato a stipulare convenzioni con le aziende di credito riguardo alle iniziative di microcredito rivolte alle microimprese. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze – Dipartimento regionale finanze e credito – predispone uno schema tipo delle suddette convenzioni, da sottoporre al parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di euro 3.000 per le operazioni di microcredito alle famiglie e di euro 15.000 per le operazioni destinate alle microimprese, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito da parte di famiglie e microimprese e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento in favore di queste;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;



f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da adottarsi sentita la Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le iniziative sono attuate nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L379, n. 875/2007 del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, serie L193, n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, serie L337, così come successivamente modificati ed integrati, e tenuto conto, relativamente al triennio 2009-2011, della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C16/01).

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da riscrivere, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 26.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. All'art. 4 della legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «obiettivi specifici 4.1» sono aggiunte le seguenti: «, 4.2»;

b) al comma 5, dopo le parole «obiettivi specifici 4.1» sono aggiunte le seguenti: «, 4.2».

Art. 27.

Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri».

Art. 28.

Modifica alla legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 15. Norme in materia di contrasto alla criminalità

1. Alla legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 dell'art. 2, le parole «aprire un» sono sostituite con le parole «indicare un»;

b) al secondo periodo del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole «bonifico bancario» sono aggiunte le seguenti: «bonifico postale o assegno circolare non trasferibile»;

c) all'art. 16 le parole «100.000 euro» sono sostituite dalle parole «150.000 euro».

Art. 29.

Norme in materia di censimento degli alloggi popolari

1. All'art. 2 della legge regionale n. 5 febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all'aggiornamento dei dati del censimento con le

modalità di cui al presente articolo come integrate dall'art. 1 della legge regionale n. 9 agosto 2002, n. 11.

1-ter (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

1-quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo».

Art. 30.

Modifica di norme in materia di mutui per la prima casa

1. All'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, dopo il nono comma sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati:

a) morte del beneficiario;

b) sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie;

c) perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore o 10 mila euro annui.

9-ter. Nei casi elencati nel comma 9-bis non si applicano gli interessi legali e di mora.

9-quater. In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute.»

Art. 31.

Fondo progettazione

1. È istituito nel bilancio della Regione, Ragionerie generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.

2. L'importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2009 e 90.00 (migliaia di euro per l'anno 2010).

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) per il 15 per cento alle finalità previste dall'art. 5 della legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 15;

b) per l'85 per cento in favore degli enti locali.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunte regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, che comunque si attengono ai seguenti criteri di priorità:

a) inserimento, per gli enti locali, dell'opera nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato al bilancio di previsione e per le amministrazioni regionali nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria;

b) finalizzazione dell'intervento al completamento, messa in sicurezza o valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico o ambientale o alla portualità peschereccia;

c) destinazione del fondo degli enti locali ai comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti;

d) eventuale cofinanziamento dell'onere di progettazione da parte del soggetto richiedente.

5. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta giorni dall'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere.



7. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque anni dall'erogazione delle somme previste dal presente articolo, a rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.

8. In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.

9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell'avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

10. L'art. 17-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 69 della legge regionale n. 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.

11. In deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 8 della legge regionale n. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2009 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009.

12. Per le finalità di cui all'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle spese preventivate e successivamente rendicontate.

Art. 32.

Disposizioni in materia di studio e progettazione di opere pubbliche

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Genio civile opere marittime» sono aggiunte le parole «e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi.».

Art. 33.

Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate «A» nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'art. 25 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.

Art. 34.

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 35.

Interventi per la formazione della «gente di mare»

1. Per l'avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per definire:

a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite «STCW78/95 STANDARD», e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e dal decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l'addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;

b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell'applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;

c) le modalità di individuazione da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.

Art. 36.

Misure urgenti per l'emergenza sociale

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. La gestione dei cantieri di cui al comma 1 è affidata direttamente ai comuni.

3. Possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti:

a) retribuzione ed oneri assicurativi del personale di direzione;

b) retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori;

c) spese forfettarie di progettazione e compenso forfettario spettante al Responsabile unico per il procedimento (RUP);

d) costo del materiale, dei trasporti, noli e mano d'opera qualificata o specializzata.

4. Il trattamento economico dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dei progetti previsti dal comma 1 nonché del personale di direzione, è fissato nella misura prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro.

5. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei visti necessari.

6. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dispone l'accredita-



mento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
- c) nomina e ratifica del personale di direzione;
- d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa;
- e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti.

7. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri.

8. Il comune, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dei lavori, trasmette all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la relazione consuntiva finale dei lavori e contestualmente versa in entrata nel bilancio della Regione eventuali somme residue, con la specifica degli interessi maturati ed al netto della commissione bancaria.

9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione, per l'anno 2009, un numero di cantieri di lavoro secondo il seguente prospetto:

- a) n. 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti;
- b) n. 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti;
- c) n. 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti;
- d) n. 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- e) n. 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- f) n. 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti;
- g) n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti;
- h) almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 2009 la spesa di euro 55.400 migliaia di euro e per l'anno 2010 la spesa di 166.200 migliaia di euro cui si provvederà con la disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 — linea d'azione 6.3 del Programma attuativo regionale — (PAR).

11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposita direttiva che stabilisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento.

12. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 è abrogato. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37.

Misure urgenti di sostegno all'occupazione

1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione degli investimenti previsti nel Programma attuativo regionale (PAR) della Regione siciliana 2007-2013, è autorizzata, sino al 31 dicembre 2009, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2. Per far fronte agli oneri discendenti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 72.936 migliaia di euro per l'anno 2009.

3. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «quale quota per i primi quattro mesi» sono soppresse e la cifra «13.000» è sostituita con la cifra «36.000».

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 38.

Personale CEFPAS

1. Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario — CEF-PAS — possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2009, i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi dell'art. 25, comma 17, della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 39.

Norme sul comando di personale

1. Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione.

Art. 40.

Contributi in conto interessi alle imprese

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.».

Art. 41.

Convenzioni con i confidi

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria sono autorizzati a stipulare le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, anche le annualità pregresse, per le agevolazioni di cui all'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quelle di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21.


Art. 42.

Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009, ad erogare un contributo straordinario, di 1.000 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 nonché delle competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi Enti alla stessa data.

2. La Ragioneria generale della Regione è autorizzata a prestare garanzia sussidiaria, sino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro, in favore degli istituti di credito che erogano mutui all'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti al 31 dicembre 2006 ed alla definizione di transazioni.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009,



ad erogare all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili.

4. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a destinare la somma di 50 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, finalizzandola al pagamento di spese urgenti e indifferibili per gli oneri finanziari derivanti dal canone di concessione per l'occupazione demaniale marittima per gli uffici dell'Ente autonomo Fiera di Messina, nonché per l'uso del quartiere fieristico di Messina.

5. Le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 4, che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca verserà direttamente all'Autorità portuale quale soggetto deputato al rilascio delle concessioni anzidette, sono stabilite con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. L'erogazione delle provvidenze di cui al comma 4 è subordinata all'emissione di apposito atto di assenso, da parte dell'Autorità portuale di Messina, in ordine alla reviviscenza del diritto dell'Ente autonomo Fiera di Messina alle indennità e ai rimborsi per il valore di miglioramento realizzato dallo stesso ente sul quartiere fieristico, relativamente al costo effettivo dell'intervento di opere transitate nelle pertinenze dello stesso quartiere.

7. Il valore del diritto di cui al comma 6 è portato in detrazione dal debito complessivo che l'ente autonomo Fiera di Messina ha maturato nei confronti dell'Autorità portuale di Messina, in ragione dei canoni di concessione scaduti e non pagati.

Art. 43.

Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca

1. Nei limiti delle risorse disponibili, la spesa autorizzata dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, può essere, altresì, erogata per il pagamento delle indennità e degli aiuti all'occupazione da corrispondere a coloro che si trovano nelle medesime condizioni previste dai citati articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 33/1998, successivamente alla data 31 dicembre 2008.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2008/C 84/86, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 3 aprile 2008 serie C 84/10.

3. Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, alle finalità di cui agli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per far fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.

Art. 44.

Consorzi di ripopolamento ittico

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a procedere, con proprio decreto, ad una riorganizzazione dei comuni costituenti i consorzi di ripopolamento ittico, fermi restando i consigli di amministrazione oggi in carica previsti dalla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 nonché quelli costituiti ai sensi dell'art. 172 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dei consorzi di ripopolamento ittico di cui al comma 1 non possono fare parte i comuni il cui territorio non confina con il mare o che non abbiano nel proprio territorio imprese di conservazione o trasformazione di prodotti ittici.

3. Il compenso da corrispondere ai presidenti e vice presidenti dei consorzi è pari al 40 per cento del compenso attualmente previsto.

4. I consorzi di ripopolamento ittico sono autorizzati, previa convenzione con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, negli ambiti territoriali di loro competenza, a svolgere i servizi previsti dagli articoli numeri 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale n. 32/2000, nonché indagini biologiche delle acque ed il monitoraggio degli ambienti marino-costieri.

5. I commissari straordinari in carica da più di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, decadono con effetto immediato.

6. È fatto divieto ai Consorzi di ripopolamento ittico di procedere all'assunzione di personale.

Art. 45.

Norme in materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese

1. Le somme destinate all'attuazione di quanto previsto dall'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono versate su un apposito conto corrente aperto presso la società o ente aggiudicatario intestato alla Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 46.

Norme sulle cooperative giovanili

1. Dopo il comma 5-*quinqies* dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*sexies*. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n.37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

5-*septies*. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.

5-*octies*. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.

5-*nonies*. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.

5-*decies*. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.»

2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.



Art. 47.

Personale dei soppressi patronati scolastici

1. Il personale di cui all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, disciplinato dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nonché dall'art. 6, comma 13, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, può essere inquadrato negli organici dei comuni o degli enti pubblici partecipati che ne facciano richiesta.

Art. 48.

Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia

1. L'istituto regionale dei sordi di Sicilia assume la nuova denominazione di «Istituto regionale per la integrazione dei diversamente abili di Sicilia».

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare con proprio decreto entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le conseguenti e necessarie modifiche del relativo statuto.

Art. 49.

Servizio museografico

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole «Ad essi» sono aggiunte le parole «ed al servizio museografico».

Art. 50.

Disposizioni relative al Museo regionale d'arte moderna e contemporanea

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15 e, per l'effetto, sono vigenti le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 9 agosto 2002, n. 9.

Art. 51.

Modalità di sostegno alle iniziative per la diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari siciliane

1. Le modalità di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applicano altresì per le iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5 marzo 1979, n. 16.

Art. 52.

Contributi per attività di catalogazione libraria e documentale

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere le parole «catalogazione libraria e documentale».

Art. 53.

Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla

1. Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a 5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui all'art. 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54.

Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici

1. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre e a finanziare un programma di interventi per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e alle normative antisismiche di edifici scolastici di ogni ordine e grado di pertinenza dei comuni e delle province regionali, tenendo conto della ripartizione territoriale della spesa.

2. Possono essere ammessi a finanziamento anche gli interventi di manutenzione straordinaria tesi al recupero di agibilità e/o abitabilità e/o alla piena fruizione degli edifici scolastici come individuati al comma 1.

3. L'Assessore regionale competente per l'edilizia scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di cui al comma 1 all'Assemblea regionale siciliana per l'esame da parte delle Commissioni legislative competenti per il merito e per i profili finanziari.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 2009-2011 la spesa annua di 25.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmate con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.

Art. 55.

Disposizioni in favore dello svolgimento di iniziative culturali

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì a soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa.

Art. 56.

Norme sulle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia


1. Al comma 27 dell'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «non può superare l'importo complessivo dell'anno 2006.» sono sostituite con le parole «è determinata annualmente, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con legge di bilancio, in relazione al fabbisogno regionale, dall'Assessore regionale per la sanità, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».

Art. 57.

Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nell'ultimo periodo dopo le parole «nel caso di omessa presentazione» sostituire le parole da «entro il 31 dicembre» a «presentata» con «entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».



Art. 58.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 59.

*Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica*

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo medesimo, che:

a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;

b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia.

4. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alle data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norme della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.

Art. 60.

*Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza.
Interpretazione autentica dell'art. 1
della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, si interpreta nel senso che la competenza ad assumere le determinazioni e ad effettuare le valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per i singoli progetti, interventi e piani attuativi è attribuita ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o le zone di protezione speciale (ZPS).

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2007 si interpreta nel senso che l'espressione «intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale si riferisce esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti».

Art. 61.

Misure di contenimento dell'emergenza ambientale

1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina di commissari *ad acta* presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno e più advisor. I commissari *ad acta* procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.

Art. 62.

Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni

1. All'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, la parola «assumono» va intesa come «transitano».

2. Il personale operaio in esubero può essere comandato presso il soggetto gestore.

Art. 63.

Norme in materia di nautica da diporto

1. Alle lettere e) ed o) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto con l'art. 75 della legge regionale n. 16 aprile 2003, n. 4, al punto e) ed al punto o) le parole «opere marittime» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/97, come introdotto con l'art. 75 della legge regionale n. 16 aprile 2003, n. 4, le parole «per le opere marittime» sono soppresse.

Art. 64.

Istituzione del Parco dei Monti Sicani

1. Al fine di pervenire alla istituzione del Parco dei Monti Sicani, con la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione, ai sensi della legge regionale n. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, una proposta che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8 della legge regionale n. 98/1981 che devono includere le riserve naturali già istituite.

2. Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

3. Il Comitato garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei propri lavori.

4. Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce la documentazione in suo possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco.

5. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto:


a) in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati alle riserve già istituite;

b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali;

d) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rispettivamente di Palermo e di Agrigento;

e) da sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito ambientale e paesaggistico.



6. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

7. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro 30 giorni dalla richiesta, il Comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.

8. La proposta di cui al comma 1 è presentata dal Comitato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 180 giorni dalla costituzione. Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario *ad acta* per l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite al Comitato.

9. Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario *ad acta*, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco.

10. La sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).

11. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442525.

Art. 65.

Disposizioni in materia di beni immobili della Regione

1. L'art. 9 della legge regionale n. 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.

2. La Chiesa dei Santi Elena e Costantino sita in Palermo, di proprietà della Regione, è assegnata in uso perenne all'Assemblea regionale siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 66.

Disposizioni in favore della Fondazione «Federico II»

1. Il contributo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 9 dicembre 1996, n. 44, può essere destinato ad incrementare il fondo patrimoniale fino alla concorrenza del 50 per cento del suo importo.

Art. 67.

Medaglia d'oro ai siciliani vittime di Nassirya

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una medaglia d'oro alla memoria dei siciliani caduti nell'attentato terroristico di Nassirya.

Art. 68.

Fondo per le imprese di trasporto merci

1. Al fine della ristrutturazione e riqualificazione del trasporto di merci di cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), previa stipula di apposita convenzione con il Dipartimento regionale dei trasporti contenente i criteri e le tipologie di intervento, un fondo a gestione separata per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di autotrasporto che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale.

2. Il fondo è costituito con le risorse derivanti dalle economie dello stanziamento previsto per il sistema di aiuti di cui alla legge regionale n. 5 luglio 2004, n. 11.

Art. 69.

Norme in materia di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo

1. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 10, la definizione delle operazioni di liquidazione

già poste in essere è affidata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni.

2. Il Servizio di cui al comma 1, acquisiti i bilanci di liquidazione adottati dai commissari liquidatori delle aziende autonome, provvede ad assumere tutte le iniziative connesse al perfezionamento dell'iter previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2005.

3. Il parere reso dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/05 assorbe il parere del collegio dei revisori dell'azienda in liquidazione.

4. La rappresentanza anche in giudizio delle aziende in liquidazione è assunta dal Ragioniere generale della Regione che può delegarla, anche con provvedimento generale, al servizio competente.

5. Per il contenzioso relativo alle aziende in liquidazione il Ragioniere generale della Regione si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 70.

Incentivi in favore del Bed and Breakfast

1. Al fine dell'incremento della microricettività nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ai soggetti residenti nel territorio di tali comuni, sono concessi i contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32 maggiorati del 50 per cento.

Art. 71.

Disposizioni in materia di agenzie immobiliari turistiche

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 10, le parole «brevi stagionali» sono sostituite dalle parole «non inferiori a sette giorni».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono abrogati.

Art. 72.

Disposizioni in materia di attività di guida turistica

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole:


«Ai predetti soggetti e agli altri organi di polizia, relativamente alle violazioni accertate dagli stessi, spetta il potere sanzionatorio previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è così sostituita:

«c) Sezione «Sicilia nord orientale», la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;

c-bis) Sezione «Sicilia sud orientale», la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa.».

3. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 100 migliaia di euro.



Art. 73.

Norme in materia di disciplina di attività nel settore del turismo

1. All'art. 18 della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole «sentito il Consiglio regionale per il turismo» e le parole «delle professioni turistiche».

Art. 74.

Disposizioni in materia di distretti turistici

1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'art. 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.

3. La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.

Art. 75.

Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e le direttive emanate in data 9 febbraio 2009 per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni, sono estese alle imprese turistico-alberghiere come definite dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 76.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 28 dicembre 2004, n. 17, le parole «con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza» sono sostituite dalle parole «con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione».

2. Il comma 2 dell'art. 89 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2, le parole «dipartimento segreteria generale» sono soppresse.

4. La lettera «a» del comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituita:

«a) partecipazione e acquisizione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società, nonché alla liquidazione ed alla ricapitalizzazione di società a partecipazione regionale;».

5. Al comma 4 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «frequentanti corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso», sono sostituite dalle parole «iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o»;

b) la cifra «70» è sostituita dalla cifra «50»;

c) alla fine aggiungere le seguenti parole «e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria.».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«6-bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.».

7. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole «Enti Parco» sono aggiunte le parole «e il Museo archeologico regionale di Centuripe». Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il Fondo unico per il precariato, di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementato di 600 migliaia di giuro.

8. Al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, sono soppresse le parole «alla provincia regionale di Enna per l'istituzione del» e dopo la parola «siciliano» sono aggiunte le parole «di Enna».

9. Al comma 24 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle parole «dal 1° gennaio 2011»;

b) le parole «entro l'esercizio 2007» sono sostituite dalle parole «entro l'esercizio 2009».

10. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la cifra «1.000» è sostituita dalla cifra «3.000» e sono soppresse le parole «attivazione dell».

11. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8, dopo «2008» sono inserite «nonché 2009 e 2010» e la cifra «3.000» è sostituita dalla cifra «4.000».

12. L'art. 15 della legge regionale n. 15 maggio 2000, n. 10 è abrogato.

13. L'art. 2 della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.

14. La lettera d) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 24, comma 25, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogata.

15. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale

21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

16. Al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici» sono sostituite dalle parole «dalla provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici».

17. Al comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole «in favore di un solo consorzio per ciascun ambito provinciale già costituito» sono sostituite dalle parole «in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti».

18. All'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 30 gennaio 2006, n. 1, le parole «2006-2008» sono sostituite dalle parole «2009-2011».


Art. 77.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 78.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle «A» e «B», allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.



2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscriverne in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2009, nella allegata Tabella «C».

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella «E» sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010 e 2011, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell'allegata Tabella «F» sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella «G».

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata Tabella «I».

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella «L».

Art. 79.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge, ove non diversamente disposto, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Art. 80.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 maggio 2009.

LOMBARDO

(Omissis).

09R0593

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parte I e II n. 27 del 18 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario


1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), art. 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), art. 58, comma 1, punto 2, è prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, art. 30, comma 2, a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A.

3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).

4. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), art. 87, comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25; la relativa minore entrata è valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E 116.001).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla società ARST S.p.A. o alla sua controllata ARST Gestione FdS S.r.l., la proprietà dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti, al prezzo simbolico di un euro, ai comuni territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalità sociali e produttive.



6. Nell'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 9 le parole: «e degli interessi legali maturati» sono sostituite dalle seguenti: «e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale»;

b) nel comma 10, dopo le parole: «con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti» sono aggiunte le seguenti: «in regolare ammortamento»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, art. 2.».

Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002).

8. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001).

9. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il seguente:

«1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accessi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.».

10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 27 dell'art. 1 è soppressa la parola «specificamente»;

b) il comma 28 dell'art. 1 è abrogato;

c) nel comma 32 dell'art. 1 sono sopresse le parole: «a favore degli enti pubblici territoriali»;

d) il comma 9 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 2, per l'imposta regionale sulle attività produttive, è riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.»;

e) nel comma 11 dell'art. 2, dopo le parole «insediamenti stabili» sono inserite le seguenti: «limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione»;

f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 2 sono sostituite dalle seguenti:

«a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, in conformità al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.»;

g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 è soppressa la parola: «pubblici»;

h) nel comma 4 dell'art. 4 sono sopresse le parole «presso la SFIRS»;

i) l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di programma per l'avvio dei lavori.».

11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1993) art. 2, comma 2.

12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).

13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 dell'art. 36, dopo le parole: «degli Assessorati», sono aggiunte le seguenti: «la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e»;


b) alla fine del comma 1 dell'art. 38, dopo la parola: «determinabili», sono inserite le seguenti: «parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'art. 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.»;

c) il comma 8 dell'art. 60 della legge regionale n. 11 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«8. Le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richiede l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.

8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

8-ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'art. 26 della pre-



sente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziare in bilancio.».

14. I termini previsti nell'allegato A della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), art. 25, comma 1, e art. 26, comma 1, sono rispettivamente rideterminati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.

15. Nell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007 è soppresso l'importo relativo all'annualità 2009 (UPB S01.06.001).

16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. E fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi.

18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

20. L'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali). — 1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.».

21. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.

22. Il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'art. 45 della legge regionale n. 11 del 2006.».

23. Nell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge.».

24. All'art. 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), art. 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni eventuali crediti facenti capo all'Amministrazione regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni, derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al presente comma, sono estinti.».

25. All'art. 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

26. A valere sull'UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 è utilizzata quale rimborso, a favore dell'Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la ristrutturazione del monumento storico-artistico ex Seminario di Cuglieri.

Art. 2.

Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

1. È autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame, in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001).

2. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 4, è destinata al soddisfacimento delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, art. 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 7.

3. Nell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche:


a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per:

a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;

b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L'Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.»;



b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti:

a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;

b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE».

Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015);

c) il comma 13 è abrogato;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati:

a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (*de minimis*).».

Per tali finalità, nell'anno 2009, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

4. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 15, sono erogati in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca.

5. È autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi *ex post* per calamità naturali (UPB S06.04.006).

6. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), art. 18, è stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014).

7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operatività del PSR

2007-2013. I rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, è autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023).

8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).

9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005).

10. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 24, è incrementata di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l'applicazione del citato art. è estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015).

11. Le lettere *f*, *g* ed *h* del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate.

12. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apicoltori e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), art. 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).

13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni decara o frazione di decara rispetto all'importo stabilito nell'anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale.

14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione prevista nel comma 12



umentata, ogni dodici mesi di riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi stabilite.

15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorità regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.

16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.

17. Per il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), art. 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (UPB S05.03.005).

18. I benefici di cui all'art. 1, primo comma, punti 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), e di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi fino al limite massimo consentito dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime de minimis.

19. È autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualità (UPB S06.03.002).

20. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002).

21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).

22. Al comma 1 dell'art. 1.4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «comprese quelle del demanio marittimo,» sono sostituite da: «escluso il demanio marittimo»;

b) alla lettera b), dopo le parole «ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico», sono aggiunte: «fatta eccezione per quelle del demanio marittimo».

23. È autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), art. 16 (UPB S06.02.006).

24. È recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2009,

recante «Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito del l'armonizzazione della classificazione alberghiera».

25. Il primo capoverso del comma 44 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: «La Regione è autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria.».

26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 11, è autorizzato, al fine del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis S.p.A., e per le attività di IGEA S.p.A., l'ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024).

27. L'art. 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale è costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali.

29. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «Borore» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa deliberazione degli stessi»;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)».

30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'art. 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:


«20-bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.».

31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex EMSA è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023).

32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone di età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

33. Il comma 13 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

«13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del



decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio.»

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB SO4.06.005).

34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

35. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le parole: «siano stati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformità alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e».

36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L'utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica comunale.

37. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d'impresa anche in modalità telematica con l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l'utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Per le attività previste dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attività dell'agenzia è predisposto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione. Per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna S.p.A. è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002).

5-ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.»

38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

39. L'art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'art. 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;

b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti *de minimis* alle imprese.»

40. L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LA-ORE Sardegna e ARGEA Sardegna), art. 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.


Art. 3.

Disposizioni per il superamento del precariato

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.

3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite



dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.

5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative.

6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), art. 24.

7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.

8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.

9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfezione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).

10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa S.p.A. è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore ese-

gue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.

12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziare a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta.

Art. 4.

Politiche attive del lavoro

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 1.2, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, art. 24.

2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna (BURAS).

3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitano di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

Art. 5.

Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).

2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti, è attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni.

3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB 501.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:

a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;



b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.

Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.

4. Al fine di sostenere la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).

5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).

6. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.»

7. Alla lettera i) del comma 2 dell'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), dopo le parole «gli interventi» sono aggiunte «relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 817 del Codice civile, quelli».

8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.»

9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).

10. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna è autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).

11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).

12. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 34, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).

13. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, art. 7, comma 1, e art. 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB S01.03.003).

14. Nel comma 33 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all'UPB S04.01.003, è sostituito con l'UPB S04.01.001.

15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).

16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).

17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).

18. Il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2008, è sostituito dal seguente:

«10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB 504.08.002 (cap. SC04.1753).»

19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).

20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;»

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:


«c-bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;»

c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;»

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«d-bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;»



e) il comma 1 dell'art. 4, il cui titolo è modificato in «Sistema informativo», è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SI-RA, che comprende, tra l'altro:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'ARPAS provvede, se necessario, a proporre, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»;

f) i commi 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il controllo preventivo è esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'art. 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza.

3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.»;

g) dopo il comma 3 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari *ad acta*.

3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il «n. 16) Ente foreste della Sardegna» sono aggiunti il «n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna» ed il «n. 18) ARPAS».

21. Al comma 25 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole «Autorizzazione integrata ambientale (AIA)» sono aggiunte le seguenti «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.».

22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).

23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, art. 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), art. 2, comma 158, lettera g).

24. I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel-

l'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le parole «di cui all'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999)», sono sostituite dalle seguenti «relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale».

25. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), art. 12, è rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Art. 6.

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.

2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.

3. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine della lettera b), è inserito il seguente periodo «e gli impianti di produzione di energie rinnovabili». Sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata nell'art. 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006 è della Regione.

4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L'amministrazione competente può stipulare accordi di cui all'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, art. 12, comma 3.

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.

7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Energia rinnovabile-eolica*). — 1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».



Art. 7.

Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti

1. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, è rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro 50.000.000 per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 23 (UPB S05.03.010).

2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), art. 5, comma 1, è destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa già approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).

3. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annessi di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).

4. È autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalità previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005).

5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007).

6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002).

7. Al comma 22 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dopo le parole «fisico e procedurale» sono inserite le seguenti: «anche mediante apposita certificazione informatica».

8. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 5, comma 22, finalizzata all'integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, è rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).

9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti è valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003).

10. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi perizi ali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).

11. Il comma 18 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2007 è sostituito dal seguente:

«18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richiede l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambien-

tale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.»

12. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nella lettera b) del comma 14 dell'art. 4, le parole: «l'importo dello stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3»;

b) il comma 16 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbano S.p.A., società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 1, comma 5 (UPB S08.01.001).»

13. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), al fine della riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle relative strutture organizzative, le società di trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla Regione individuano il personale cui attribuire annualmente, attraverso le domande degli interessati e secondo le priorità dell'anzianità contributiva, indennità incentivanti per favorire l'esodo anticipato, mediante copertura degli oneri necessari al raggiungimento dei requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), art. 1, comma 2, e della allegata tabella B. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001).

15. Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), art. 1, comma 148, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).

16. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (*ex* CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa, nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziati in conto dell'UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).

17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).

18. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.

19. Per la realizzazione dello scavo di allaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.010.



Art. 8.

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 32, comma 10, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002).

2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, possono essere istituiti:

a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;

b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.

3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 154, comma 1, lettera g).

4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001.

6. Il comma 22 dell'art. 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) è abrogato.

7. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afra epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), art. 7, è destinata anche al finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001).

8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 19, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).

9. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 è così sostituita:

«f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni più estreme, con il più alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la presenza di più persone in situazione di gravità nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.»

10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modi-

ficano la direttiva 93/16/CE), art. 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), art. 8. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010).

11. È autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicità finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).

12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), art. 5, comma 44, è elevato fino a un massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l'anno 2009 è valutata in euro 30.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S05.01.007).

13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).

14. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.»

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana.

15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori di ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima infanzia, in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.

16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 71 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:

a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelittica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);

b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).»;

b) dopo il comma 3-bis dell'art. 83 è aggiunto il seguente:

«3-ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'art. 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.»

17. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009).



18. Nell'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca), dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f* bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva.»

19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo è erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell'ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato. L'ammontare può variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorità, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito già in essere. Gli interventi possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati all'acquisizione di servizi utili alle finalità del programma di intervento. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 2, lettera *d*), disposti a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà, sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la cui misura è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto.

21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 1 l: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), art. 1, commi 1 e 5, e art. 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).

Art. 9.

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 4, comma 1, lettera *m*), e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005);

b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013);

c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale

29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni di bilancio e disposizioni varie), art. 7 (UPB S02.01.013);

d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170);

e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla legge regionale n. 7 del 2005, art. 12, comma 1, lettera *a*), è destinata a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie), art. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituita dalla seguente:

«*h*) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);».

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predisporre, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.


5. Per favorire l'alta specializzazione giuridica, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica, ovvero ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle università sarde. (UPB S02.01.013).

6. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2008 le parole «e prioritariamente» sono soppresse.

7. Per soddisfare l'attuale fabbisogno del Sistema sanitario regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche (UPB S02.01.009).

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati:

a) la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 9 del 2006;



b) la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna);

c) il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2008.

9. La lettera e) del comma 11 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2005 è sostituita dalla seguente:

«e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):

1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;

2) promuovere gli scambi giovanili.».

10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001);

b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (UPB S03.02.001);

c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), art. 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB S03.02.003);

d) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 è destinata a sostegno delle attività sportive per i diversamente abili;

e) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004);

f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001);

g) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), art. 20, una quota annuale pari a euro 130.000 destinata alle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61 (Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo - ISPROM);

h) per l'anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale contributo straordinario all'Istituto studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace ed il confronto fra i popoli nell'area mediterranea, da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali per la città di Betlemme» (UPB S03.02.005);

i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000 per l'anno 2009 a favore dell'associazione Centro studi Emilio Lussu di Cagliari (UPB S03.02.005);

j) per favorire la diffusione della didattica universitaria mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari per il finanziamento di un progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con il coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009);

k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 28, comma 1, lettera g) (UPB S03.02.005);

l) per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 27, comma 2, lettera n), a favore della Facoltà teologica della Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale integrazione del contributo disposto per l'anno 2009 e la spesa valutata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2010 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166);

m) per la gestione e l'attività istituzionale, per l'anno 2009, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Istituto Camillo Bellieni di Sassari (UPB S03.02.005);

n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario della Sardegna, per la piena fruibilità da parte della comunità scientifica e dei cittadini interessati, la concessione di un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari, per la realizzazione di un progetto di ordinamento e inventariazione dei fondi della Contadoria generale del tribunale di appellazioni e gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale ecclesiastico di Cagliari (UPB S03.02.005);

o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), art. 38, l'ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli enti locali che gestiscono siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità; il relativo programma è disposto dalla Giunta regionale a termini della legge regionale n. 11 del 1977, art. 1, comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003);

p) per le finalità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), art. 1, comma 1, lettera c), l'ulteriore spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002);

q) per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione, la Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la Fondazione Banco di Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione per la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003);

r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di Castelsardo per l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di commercio di Sassari, Università di Sassari e Comune di Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota sul turismo nei borghi (UPB S06.02.002);

s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di Urzulei per l'organizzazione della manifestazione «Forum europeo di speleologia» (UPB S04.03.003);

t) a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003, un contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici per la gestione e le attività istituzionali;

u) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);

v) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006);

w) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);

x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);

y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;


z) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, art. 20, una quota pari ad euro 190.000 destinata alla Fondazione Giuseppe Dessi per spese di gestione e per l'organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005);

aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attività culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui:

1) euro 15.000 a favore dell'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari;

2) euro 30.000 a favore della «Casa Gramsci» di Ghilarza;

3) euro 15.000 a favore dell'Associazione «Casa natale Antonio Gramsci» di Ales.



Il contributo è corrisposto nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate.

11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 18 del 2006, art. 8, comma 5, lettera b), la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni rinnovabili di durata triennale con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari - Teatro di tradizione ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), e riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2006 - per concorrere all'attività istituzionale, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento del patrimonio artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul territorio e alla gestione di strutture teatrali. Le convenzioni, inoltre, disciplinano il sostegno finanziario agli interventi, il cui valore è commisurato anche in relazione alla partecipazione regionale al bilancio della Fondazione del Teatro lirico di Cagliari, e garantiscono che la liquidazione di un'anticipazione pari al 75 per cento del contributo annuo avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, art. 21, comma 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:

«t-bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), settore culturale». (UPB S05.03.001 - S05.03.002).

13. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborese per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune di Oristano la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001).

14. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, è autorizzata a erogare finanziamenti per il completamento di musei degli enti locali in fase di ultimazione.

15. Nel comma 30 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando la professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, art. 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo art. 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e sono così determinate:

a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

b) UPB 503.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.».

16. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purché l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate.

17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), art. 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate sono da rendicontare limitatamente al raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in relazione alle unità immobiliari a uso di abitazione principale (prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2008, n. 67/2.

18. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'art. 6:

1) la lettera d) è soppressa;

2) la lettera e) è così sostituita: «quattro rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI»;

3) la lettera f) è così sostituita: «due esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del CONI»;

4) la lettera l) è soppressa;

5) la lettera m) è soppressa;

6) la lettera o) è soppressa.

b) nel titolo dell'art. 22 e nel comma 1 le parole «a carattere dilettantistico» sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'art. 27 le parole «non iscritti a leghe professionistiche» sono così sostituite «per la partecipazione a campionati non professionistici»;

d) dopo il comma 7 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati italiani.

7-ter. Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions League, è prevista una premialità del contributo regionale pari al 50 per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra.».

Art. 10.

Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari

1. L'Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è autorizzato a predisporre un Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari.

2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell'Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimità dei principali poli universitari cittadini.

3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2, corredato dai progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del Presidente della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente art. sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziati dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assetamento e rimodulazione del bilancio), art. 37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999, art. 28, e dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 3, nonché gli stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Istruzione». L'Ersu di Cagliari è autorizzato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita, degli immobili del proprio patrimonio che non rappresentino più risorse strumentali strategiche rispetto alle proprie finalità istituzionali ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1.

5. Sono fatte salve, con l'eccezione di far ricorso alle ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «almeno 1.000» sono sostituite dalle parole «almeno 500»;



b) alla lettera a) del comma 2, le parole da «e la realizzazione» fino a «anche» sono sostituite dalle parole «per un importo pari a euro 35.000.000»;

c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.

Art. 11.

Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

1. 11 Presidente può avvalersi di un portavoce, per il cui contratto di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) art. 28, comma 2; può inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all'ordine dei giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di addetti stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).

2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 10 luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente. L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e ai periodi di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagevoli, un'indennità mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario.

4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.

5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, art. 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, art. 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.

7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.

8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, art. 32, comma 3, e art. 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.

9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.

10. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 31 del 1998, è integrato come segue:

a) dopo la parola «sindacale» sono inserite le parole «nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37»;

b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: «I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.».

11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: «compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta».

12. Dopo il comma 50 dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2009, è aggiunto il seguente:

«50-bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004.».

13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000.


14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative alle aree effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), art. 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e 2008, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), art. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge regionale n. 37 del 1998, art. 30, commi 1 e 2, e successive modificazioni e integrazioni. Per tale finalità è stanziata la somma di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) (UPB S04.02.003).

15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 14 sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.

17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S08.01.002.

18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.



Art. 12.

Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale

1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema sanitario regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma ridisciplinando gli assetti istituzionali ed organizzativi.

2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, un numero di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree esercitano le seguenti funzioni:

- a) gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti;
- b) formazione, gestione delle competenze economiche e della situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende in esse ricadenti;
- c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie;
- d) gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per macroarea, e della relativa logistica;
- e) funzioni di centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari delle singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che operano quali collegi imperfetti e con facoltà di delegare la partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa delle singole aziende, hanno i seguenti compiti:

- a) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il regolamento di funzionamento del comitato;
- b) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli atti regolamentari necessari all'operatività della macroarea;
- c) approvano il programma annuale di attività;
- d) svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica dell'attività della macroarea.

4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività di ogni macroarea al fine di garantire l'uniformità di indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti nella legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non dà diritto alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i rimborsi per le spese di viaggio.

6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni, possono inoltre essere costituite in azienda autonoma le strutture ospedaliere, singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al momento della deliberazione di istituzione dell'azienda da parte della Giunta regionale le seguenti caratteristiche:

- a) organizzazione dipartimentale delle unità operative presenti nella struttura;
- b) presenza di nuclei di alta specialità;
- c) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilità per centro di costo;
- d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilità infraregionale;
- f) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali;

g) dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei principali indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie, indice di casi, degenza media trismata, degenza media standardizzata, percentuale del DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di alta specialità, percentuale dei DRG a rischio di inappropriatazza, indice comparativo di performance, tasso di mortalità).

7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre aziende già esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere-universitarie; in quest'ultimo caso i commissari sono nominati d'intesa con i competenti rettori.

9. Al fine di procedere all'individuazione dell'ambito territoriale delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle funzioni da attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliere-universitarie propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalità organizzative, le funzioni attribuite con possibilità di individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all'elencazione contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità di messa a disposizione del personale occorrente. Per quanto riguarda le aziende ospedaliere-universitarie l'attribuzione delle funzioni alle macroaree è operativa a seguito della sottoscrizione di intesa con le università interessate. Il progetto eventualmente modificato ed integrato dal competente Assessorato, è approvato, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, con deliberazione della Giunta regionale in uno all'atto di costituzione delle stesse macroaree, di cui costituisce parte integrante.

10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'ASL spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni commissario delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliere-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.083.618.328,09 per l'anno 2009, in euro 336.718.000 per l'anno 2010, in euro 304.768.000 per l'anno 2011, in euro 286.368.000 per l'anno 2012, in euro 226.251.000 per l'anno 2013 e in euro 226.201.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le variazioni di bilancio previste nel comma 3.


2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è eliminata la seguente voce:

S08.0.1.003	FNOL - investimenti nel settore pubblico	17.127
-------------	--	--------

b) l'importo della seguente voce è sostituito come segue:

S06.03.024	Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA	43.127 (+ 8.127)
------------	--	---------------------



c) sono introdotte le seguenti voci:

S02.02.004	Scuola forestale	5.000 (+ 5.000)
S04.03.004	Interventi urgenti a seguito di alluvioni	4.000 (+ 4.000)

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento

UPB E121.001

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato

2009	euro	—
2010	euro	331.698.000
2011	euro	299.798.000
2012	euro	—

UPB E231.008

Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico

2009	euro	4.800.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB E361.008

Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dei lavori pubblici

2009	euro	1.000.000
2010	euro	1.000.000
2011	euro	1.000.000
2012	euro	1.000.000

UPB E362.002

Entrate e recuperi vari ed eventuali

2009	euro	4.654.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB E510.001

Ricavo mutui per investimenti

2009	euro	972.617.328,09
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

in diminuzione

UPB E116.001

Tasse sulle concessioni regionali

2009	euro	1.075.000
2010	euro	1.075.000
2011	euro	1.075.000
2012	euro	1.075.000

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 01

UPB S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale

2009	euro	14.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB 501.06.001

Trasferimento agli enti locali-parte corrente

2009	euro	5.000.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

STRATEGIA 05

UPB 505.01.014

Investimenti per l'attività fitosanitaria (SOPPRESSA)

2009	euro	20.000
2010	euro	20.000
2011	euro	20.000
2012	euro	20.000

STRATEGIA 06

UPB 506.06.002

Interventi sul costo del lavoro


2009	euro	4.500.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

STRATEGIA 08


UPB S08.01.001

Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi

2009	euro	300.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—



UPB S08.01.002			UPB S01.03.004		
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente			Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma		
2009	euro	13.163.000	2009	euro	60.000
2010	euro	4.000.000	2010	euro	60.000
2011	euro	3.950.000	2011	euro	60.000
2012	euro	131.141.000	2012	euro	60.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria;			UPB S01.03.007		
UPB S08.01.003			Quote associative e contributi una tantum		
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale			2009	euro	40.000
2009	euro	17.127.000	2010	euro	40.000
2010	euro	—	2011	euro	40.000
2011	euro	—	2012	euro	40.000
2012	euro	49.000.000	UPB S01.03.009		
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B, allegata alla legge finanziaria;			Altre spese istituzionali		
UPB S08.02.002			2009	euro	300.000
Altre partite generali che si compensano nell'entrata			2010	euro	—
2009	euro	60.423.000	2011	euro	—
2010	euro	—	2012	euro	—
2011	euro	—	UPB S01.04.002		
2012	euro	105.207.000	Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali		
in aumento			2009	euro	300.000
STRATEGIA 01			2010	euro	300.000
UPB S01.01.002			2011	euro	300.000
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto			2012	euro	—
2009	euro	937.000	UPB S01.05.001		
2010	euro	937.000	Gestione del patrimonio e del demanio		
2011	euro	937.000	2009	euro	514.000
2012	euro	937.000	2010	euro	—
UPB S01.02.002			2011	euro	—
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale			2012	euro	—
2009	euro	448.000	UPB S01.05.002		
2010	euro	448.000	Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale		
2011	euro	448.000	2009	euro	4.688.000
2012	euro	448.000	2010	euro	4.000.000
UPB S01.03.003			2011	euro	4.000.000
Funzionamento organismi d'interesse regionale			2012	euro	—
2009	euro	100.000	UPB S01.06.001		
2010	euro	100.000	Trasferimenti agli enti locali - parte corrente		
2011	euro	100.000	2009	euro	8.350.000
2012	euro	100.000	2010	euro	2.350.000
			2011	euro	2.350.000
			2012	euro	2.350.000



STRATEGIA 02
UPB S02.01.005
Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore

2009	euro	1.200.000
2010	euro	5.000.000
2011	euro	5.000.000
2012	euro	5.000.000

UPB 502.01.009 Formazione universitaria

2009	euro	1.160.000
2010	euro	2.250.000
2011	euro	2.250.000
2012	euro	2.100.000

UPB S02.01.013 Formazione integrata

2009	euro	650.000
2010	euro	450.000
2011	euro	450.000
2012	euro	450.000

UPB 502.02.004

Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative

2009	euro	5.000.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB 502.03.007

Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro – investimenti

2009	euro	500.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB S02.04.010

Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario

2009	euro	1.750.000
2010	euro	1.500.000
2011	euro	1.500.000
2012	euro	1.500.000

STRATEGIA 03

UPB 503.01.001

Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

2009	euro	100.000
2010	euro	100.000
2011	euro	100.000
2012	euro	100.000

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti

2009	euro	1.060.000
2010	euro	700.000
2011	euro	700.000
2012	euro	700.000

UPB S03.01.004

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

2009	euro	1.000.000
2010	euro	—
2011	euro	—
2012	euro	—

UPB S03.02.001

Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda

2009	euro	110.000
2010	euro	410.000
2011	euro	210.000
2012	euro	210.000

UPB S03.02.003

Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione

2009	euro	200.000
2010	euro	200.000
2011	euro	200.000
2012	euro	200.000

UPB S03.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2009	euro	420.000
2010	euro	250.000
2011	euro	250.000
2012	euro	150.000

STRATEGIA 04

UPB S04.01.001

Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico

2009	euro	50.000
2010	euro	50.000
2011	euro	—
2012	euro	—




UPB SO4.02.001 Spese per la tutela delle acque - parte corrente			UPB 504.08.007 Finanziamenti a favore dell'ente foreste		
2009	euro	250.000	2009	euro	6.950.000
2010	euro	250.000	2010	euro	—
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB 504.02.003 Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo			UPB SO4.08.016 Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica		
2009	euro	2.800.000	2009	euro	400.000
2010	euro	—	2010	euro	—
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB SO4.03.003 Tutela e difesa del suolo - spese correnti			UPB SO4.09.003 D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica		
2009	euro	275.000	2009	euro	4.750.000
2010	euro	250.000	2010	euro	4.750.000
2011	euro	—	2011	euro	4.750.000
2012	euro	—	2012	euro	4.750.000
UPB SO4.03.004 Tutela e difesa del suolo - investimenti			UPB SO4.09.006 Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
2009	euro	4.000.000	2009	euro	1.500.000
2010	euro	3.000.000	2010	euro	3.500.000
2011	euro	3.000.000	2011	euro	3.500.000
2012	euro	3.000.000	2012	euro	3.500.000
UPB SO4.04.002 Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste- investimenti			STRALEGIA 05 UPB 505.01.001 Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente		
2009	euro	300.000	2009	euro	1.000.000
2010	euro	700.000	2010	euro	—
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB 504.06.005 Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - investimenti			UPB 505.01.004 Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio sanitario		
2009	euro	4.500.000	2009	euro	1.500.000
2010	euro	4.500.000	2010	euro	—
2011	euro	4.500.000	2011	euro	—
2012	euro	4.500.000	2012	euro	—
UPB SO4.08.001 Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti					
2009	euro	500.000			
2010	euro	1.000.000			
2011	euro	1.000.000			
2012	euro	—			




UPB 505.01.007 Assistenza sanitaria			UPB S05.03.010 Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie		
2009	euro	30.000	2009	euro	—
2010	euro	—	2010	euro	40.000.000
2011	euro	—	2011	euro	40.000.000
2012	euro	—	2012	euro	30.000.000
UPB S05.01.013 Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti			UPB S05.04.003 Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo		
2009	euro	850.000	2009	euro	1.500.000
2010	euro	850.000	2010	euro	1.500.000
2011	euro	850.000	2011	euro	1.500.000
2012	euro	—	2012	euro	1.500.000
UPB 505.02.005 Animali da affezione - spese correnti			UPB S05.04.006 Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese correnti		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	150.000
2010	euro	—	2010	euro	—
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB 505.03.001 Interventi a favore del volontariato - Parte corrente			STRATEGIA 06 UPB 506.02.002 Promozione e propaganda turistica		
2009	euro	84.000	2009	euro	360.000
2010	euro	—	2010	euro	100.000
2011	euro	—	2011	euro	100.000
2012	euro	—	2012	euro	100.000
UPB 505.03.002 Interventi a favore del volontariato - Investimenti			UPB 506.02.006 Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese correnti		
2009	euro	100.000	2009	euro	—
2010	euro	—	2010	euro	25.000.000
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB S05.03.005 Finanziamenti per attività socio-assistenziali			UPB 506.03.001 Incentivazioni alle attività artigiane		
2009	euro	100.000	2009	euro	2.500.000
2010	euro	100.000	2010	euro	—
2011	euro	100.000	2011	euro	—
2012	euro	100.000	2012	euro	—
UPB 505.03.007 D.V. Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni			UPB S06.03.002 Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane		
2009	euro	150.000	2009	euro	9.000.000
2010	euro	150.000	2010	euro	—
2011	euro	150.000	2011	euro	—
2012	euro	150.000	2012	euro	—



UPB S06.03.023			UPB 506.04.015		
Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - spese correnti			Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti		
2009	euro	730.000	2009	euro	4.500.000
2010	euro	—	2010	euro	2.500.000
2011	euro	—	2011	euro	—
2012	euro	—	2012	euro	—
UPB S06.03.024			UPB S06.04.023		
Partecipazioni azionarie del settore industriale			Adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria sul PSR 2007/2013		
2009	euro	9.000.000	2009	euro	10.000
2010	euro	—	2010	euro	10.000
2011	euro	—	2011	euro	10.000
2012	euro	—	2012	euro	10.000
UPB S06.04.005			STRATEGIA 07		
Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore agricolo			UPB S07.02.00 1		
2009	euro	7.000.000	Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali		
2010	euro	2.000.000	2009	euro	3.000.000
2011	euro	2.000.000	2010	euro	—
2012	euro	—	2011	euro	—
UPB S06.04.006			2012	euro	—
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente			UPB S07.04.001		
2009	euro	3.000.000	Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti		
2010	euro	—	2009	euro	500.000
2011	euro	—	2010	euro	—
2012	euro	—	2011	euro	—
UPB S06.04.012			2012	euro	—
Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante			UPB S07.06.001 Trasporto pubblico locale		
2009	euro	500.000	2009	euro	4.500.000
2010	euro	—	2010	euro	7.000.000
2011	euro	—	2011	euro	4.000.000
2012	euro	—	2012	euro	4.000.000
UPB 506.04.014			UPB S07.10.005		
Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio			Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	2.500.000
2010	euro	1.000.000	2010	euro	—
2011	euro	1.000.000	2011	euro	—
2012	euro	1.000.000	2012	euro	—



STRATEGIA 08 UPB 508.01.005 Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari			UPB S01.05.002 Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale		
2009	euro	—	2009	euro	100.000
2010	euro	38.880.000			
2011	euro	31.702.000	STRATEGIA 05 UPB 505.01.001 Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente		
2012	euro	24.236.000	2009	euro	5.200.000
UPB S08.01.006 Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari			STRATEGIA 08 UPB S08.01.002 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2009)		
2009	euro	—	2009	euro	14.016.000
2010	euro	179.458.0450	2010	euro	5.000.000
2011	euro	1.86.636.000	2011	euro	4.500.000
2012	euro	194.102.000	2012	euro	4.500.000
UPB 508.01.007 Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa			TOTALE IN DIMINUZIONE		
2009	euro	200.000	2009	euro	19.511.000
2010	euro	—	2010	euro	5.000.000
2011	euro	—	2011	euro	4.500.000
2012	euro	—	2012	euro	4.500.000
UPB S08.02.005 Copertura disavanzo			in aumento STRATEGIA 01 UPB S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio		
2009	euro	972.617.328.09	2009	euro	1.521.000
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.			UPB S01.03.002 Promozione e pubblicità istituzionale		
			2009	euro	2.000.000
Art. 14. <i>Variazioni di bilancio</i>			UPB S01.03.007 Quote associative e contributi <i>una tantum</i>		
1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:			2009	euro	71.000
ENTRATA in aumento UPB E330.001 Somme derivanti dalla liquidazione dell'ISOLA			UPB S01.03.008 Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di atti e per l'acquisto di beni di interesse regionale		
2009	euro	7.128.000	2009	euro	50.000
TOTALE IN AUMENTO			UPB S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili		
2009	euro	7.128.000	2009	euro	300.000
SPESA in diminuzione STRATEGIA 01 UPB S01.02.005 Acquisizioni di beni e servizi			UPB S01.05.002 Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio regionale		
2009	euro	195.000	2009	euro	700.000



UPB 501.06.002 Trasferimento agli enti locali - Investimenti			UPB SO4.08.013 Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti		
2009	euro	600.000	2009	euro	500.000
			2010	euro	500.000
STRATEGIA 02			2011	euro	500.000
UPB 502.02.005			2012	euro	500.000
Altri interventi per la formazione					
2009	euro	5.200.000	UPB 504.09.003 Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica		
			2009	euro	295.000
STRATEGIA 03					
UPB S03.01.003			UPB SO4.09.006 Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti			2009	euro	31.000
2009	euro	1.000.000			
			STRATEGIA 05		
UPB S03.01.004			UPB S05.02.003		
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale			Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico		
2009	euro	500.000	2009	euro	424.000
UPB S03.01.005			UPB S05.03.001		
Archivio storico e biblioteca regionale			Interventi a favore del volontariato - parte corrente		
2009	euro	100.000	2009	euro	100.000
UPB 503.01.006			UPB 505.03.002		
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti			Interventi a favore del volontariato - investimenti		
2009	euro	3.500.000	2009	euro	200.000
2010	euro	3.500.000			
2011	euro	3.500.000	UPB S05.04.00 I		
2012	euro	3.500.000	Interventi a favore dello sport - spese correnti		
			2009	euro	2.000
UPB S03.02.003			UPB S05.04.002		
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione			Interventi a favore dello sport - investimenti		
2009	euro	40.000	2009	euro	7.000
UPB 503.02.005			UPB S05.05.002		
Interventi per manifestazioni e attività culturali			Interventi a favore degli immigrati ed emigrati		
2009	euro	270.000	2009	euro	200.000
STRATEGIA 04			STRATEGIA 06		
UPB SO4.08.012			UPB S06.03.002		
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale			Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	7.128.000
2010	euro	1.000.000			
2011	euro	500.000	STRATEGIA 07		
2012	euro	500.000	UPB S07.06.001		
			Trasporto pubblico locale		
			2009	euro	900.000



TOTALE IN AUMENTO		
2009	euro	26.639.000
2010	euro	5.000.000
2011	euro	4.500.000
2012	euro	4.500.000

Art. 15.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 2009


CAPPELLACCI

09R0644

ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-011) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 3 1 3 *

€ 3,00

